

## GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA

Delib. n. 820 - 29.12.2015

OGGETTO: Area Pianificazione Urbana e Mobilità. Settore Mobilità, Eliminazione Barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico. Accordo operativo tra il Comune di Brescia e la Provincia di Brescia in merito al funzionamento dell'Agencia per il trasporto pubblico locale - bacino di Brescia e alla conseguente attribuzione di risorse umane, economiche e strumentali.

La Giunta Comunale

Premesso:

- che con la L.R. 4.4.2012 n. 6 (pubblicata sul BURL n. 14 suppl. del 6.4.2012) la Regione Lombardia ha approvato la nuova disciplina del trasporto pubblico locale;
- che tra gli aspetti più caratterizzanti della nuova disciplina va annoverata l'istituzione di Agenzie di bacino per il trasporto pubblico locale e che la provincia di Brescia è individuata come uno dei bacini nei quali si articola il territorio regionale lombardo;
- che l'Agencia è configurata quale ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile, costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti locali in materia di trasporto pubblico locale nel bacino territoriale di competenza;
- che la predetta norma prevede che l'Agencia abbia un proprio Statuto e propri Regolamenti;
- che al termine dell'iter procedurale previsto dalla normativa regionale sopra citata il Consiglio comunale di Brescia, con propria deliberazione n. 98 in data 29.7.2013, ha approvato in via definitiva lo Statuto dell'Agencia per il trasporto pubblico locale - bacino di Brescia, convenendosi nel 10% per la Regione Lombardia e nel 45% ciascuno per il Comune e per la Provincia di Brescia le quote di partecipazione nell'Agencia;
- che il Consiglio provinciale di Brescia ha adottato pari deliberazione il giorno 25.7.2013 - D.C. n°28;
- che con D.a.r. 23 settembre 2013 - n. 8486 l'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità ha decretato, in attua-

zione a quanto stabilito dall'art. 7 della L.R. n. 6/2012, la costituzione dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Brescia;

- che nell'assemblea del 30.6.2014 sono stati nominati il Consiglio di Amministrazione e il Presidente dell'Agenzia;
- che l'art. 7 c. 3 della già citata legge regionale n. 6/2012 prevede che l'Agenzia sia costituita con risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali messe a disposizione dagli Enti partecipanti e con oneri a carico del sistema e che le disposizioni dello stesso articolo siano attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del sistema;
- che l'art. 15 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia prevede che la stessa sia costituita con personale comandato o incaricato o trasferito presso i propri uffici dagli Enti aderenti ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, eventualmente anche tramite assegnazione a part-time;
- che l'art. 17 comma 2 del medesimo Statuto afferma che l'Agenzia provvede al raggiungimento dei suoi scopi e allo svolgimento dei suoi compiti con contributi degli Enti aderenti, con stanziamenti ordinari e straordinari della Regione, dello Stato e di altri Enti, con rendite patrimoniali e somme ricavate da mutui oltre che da eventuali altri proventi, ordinari o straordinari, anche derivanti da atti di liberalità;
- che con accordo approvato in data 30.12.2014 con deliberazione G.C. n. 819 e sottoscritto in data 16.2.2015 il Comune e la Provincia di Brescia hanno definito le modalità di funzionamento e di partecipazione al finanziamento dell'Agenzia, così come gli apporti degli stessi Enti in termini di risorse umane e di beni e servizi nella prima fase di attività della stessa;

Rilevato:

- che la L.R. 8.7.2015 n. 19 (pubblicata sul BURL n. 28 suppl. del 10.7.2015) ha, fra l'altro, introdotto alcune modifiche all'art. 60 della L.R. n. 6/2012, fra cui l'ulteriore rinvio del termine per l'approvazione dei programmi di bacino - ora fissato all'11.7.2016 - e per l'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale - ora determinato all'11.4.2017;
- che con la medesima L.R. n. 19/2015 è stato sostituito il comma 7 dell'art. 60 della L.R. n. 6/2012, prevedendo che dalla data di approvazione del bilancio le Agen-

zie subentrino nella titolarità dei contratti di servizio sottoscritti dagli enti locali per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché negli atti di affidamento in essere alla medesima data;

- che con tale novella è stato altresì disposto che alle Agenzie costituite e operative - nelle more della completa attuazione di quanto disposto dall'art. 17 della medesima L.R. n. 6/2012 in merito alla definizione delle risorse destinate al finanziamento del trasporto pubblico locale - siano fin da subito trasferite le risorse erogate a titolo di contributo a valere sui corrispettivi di ciascun contratto di servizio vigente o dell'atto di affidamento ancora in corso, le risorse erogate a copertura degli oneri sostenuti per il rinnovo CCNL autoferrotranvieri 2004-2007, nonché le risorse erogate per lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico;
- che nessuna modifica è stata invece apportata all'art. 60 comma 8 della L.R. n. 6/2012, il quale stabilisce che, al fine di garantire la tempestiva ed uniforme attuazione della riforma del trasporto pubblico locale in conformità ai termini ivi stabiliti, siano gli enti locali, d'intesa con i rispettivi gestori, a poter rideeterminare le scadenze dei contratti di servizio - attualmente fissate al 31.12.2015 per la Provincia di Brescia e al 30.6.2016 per il Comune di Brescia - sino al termine previsto per l'espletamento delle procedure di affidamento, ossia l'11.4.2017;

Richiamato il parere espresso dall'Avvocatura Civica in data 20.7.2015 in merito all'interpretazione dell'art. 4 comma 7 della citata L.R. 8 luglio 2015 n. 15, nel quale si evidenziano criticità e ambiguità normative sia per quanto concerne il subentro delle Agenzie nella titolarità dei contratti di servizio sottoscritti dagli Enti locali, sia per quanto attiene al trasferimento alle Agenzie delle risorse regionali;

Vista la nota congiunta Comune e Provincia di Brescia in data 14 settembre 2015 n. 125406/2015 P.G., con la quale sono state rappresentate a Regione Lombardia le problematiche riscontrate, indicando come ragionevole e praticabile percorso quanto segue:

- gli Enti locali Comune e Provincia proseguiranno per quanto di rispettiva competenza nella titolarità/gestione dei propri contratti di servizio, fino alla conclusione di vigenza degli stessi;
- l'Agenzia del TPL proseguirà nel processo di redazione del Programma di Bacino e all'espletamento delle procedure di gara per la selezione del nuovo gestore, sulla

scorta della necessaria attuazione dell'art. 17 della L.R. 6/2012 in tema di definizione ed assegnazione delle risorse per il trasporto pubblico locale;

Ritenuto dunque necessario, nell'ambito delle mutate e non perfettamente coordinate previsioni legislative, rivedere congiuntamente le disposizioni pattuite nel Protocollo citato in materia di finanziamento e funzionamento dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale - Bacino di Brescia, al fine di garantire all'Agenzia il puntuale svolgimento delle attività istituzionali attribuite dalla legge, nelle more della completa attuazione della riforma stabilita dalla L.R. 6/2012 e ss.mm.ii. per la gestione in forma associata del servizio di trasporto pubblico locale a livello di bacino;

Visto lo schema di accordo, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere fra il Comune e la Provincia di Brescia relativamente al funzionamento dell'Agenzia e alla conseguente attribuzione di risorse umane, economiche e strumentali, e ritenuto di dividerne il contenuto;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente in data 24.12.2015 dal Responsabile del Settore Mobilità Eliminazione Barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico e in data 28.12.2015 dal Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, al fine di garantire il tempestivo prosieguo degli atti conseguenti;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

- a) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'allegato schema di accordo tra il Comune di Brescia e la Provincia di Brescia in merito al funzionamento dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale - Bacino di Brescia e alla conseguente attribuzione di risorse umane, economiche e strumentali;
- b) di dichiarare, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

- c) di darne comunicazione al Presidente dell'Agencia per il Trasporto Pubblico Locale - Bacino di Brescia;
- d) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

mf\*

**COMUNE DI BRESCIA**  
**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL**  
**COMUNE DI BRESCIA IN DATA 29.12.2015**

**N. 820**

SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI BRESCIA E LA PROVINCIA  
DI BRESCIA IN MERITO AL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER IL  
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - BACINO DI BRESCIA E LA CONSE-  
GUENTE ATTRIBUZIONE DI RISORSE UMANE, ECONOMICHE E STRU-  
MENTALI

Il COMUNE DI BRESCIA, con sede in Brescia, ...

E

la PROVINCIA DI BRESCIA con sede in Brescia, ...

#### PREMESSO

- che con la L.R. 4.4.2012 n. 6 (pubblicata sul BURL n. 14 suppl. del 6.4.2012) la Regione Lombardia ha approvato la nuova disciplina del trasporto pubblico locale;
- che tra gli aspetti più caratterizzanti della nuova disciplina va annoverata l'istituzione di Agenzie di bacino per il trasporto pubblico locale e che la provincia di Brescia è individuata come uno dei bacini nei quali si articola il territorio regionale lombardo;
- che l'Agenzia è configurata quale ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile, costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti locali in materia di trasporto pubblico locale nel bacino territoriale di competenza;
- che la predetta norma prevede che l'Agenzia abbia un proprio Statuto e propri regolamenti;
- che al termine dell'iter procedurale previsto dalla normativa regionale sopra citata il Consiglio Comunale di Brescia, con propria deliberazione n. 98 in data 29.7.2013, ha approvato in via definitiva lo Statuto dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale - bacino di Brescia, convenendosi nel 10% per la Regione Lombardia e nel 45% ciascuno per il Comune e per la Provincia di Brescia le quote di partecipazione nell'Agenzia;
- che il Consiglio Provinciale di Brescia ha adottato pari deliberazione il giorno 25/07/2013 - D.C.n°28 ;
- che con D.a.r. 23 settembre 2013 - n. 8486 l'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità ha decretato, in attuazione a quanto stabilito dall'art. 7 della l.r. n. 6/2012, la costituzione dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Brescia;
- che nell'assemblea del 30.6.2014 sono stati nominati il Consiglio di Amministrazione e il Presidente dell'Agenzia;
- che l'art. 7 c. 3 della già citata legge regionale n. 6/2012 prevede che l'agenzia sia costituita con risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali messe a disposizione dagli Enti partecipanti e con oneri a carico del sistema e che le disposizioni del-

lo stesso articolo siano attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del sistema;

- che l'art. 15 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia prevede che la stessa sia costituita con personale comandato o incaricato o trasferito presso i propri uffici dagli Enti aderenti ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, eventualmente anche tramite assegnazione a part-time;
- che l'art. 17 comma 2 del medesimo Statuto afferma che l'Agenzia provvede al raggiungimento dei suoi scopi e allo svolgimento dei suoi compiti con contributi degli Enti aderenti, con stanziamenti ordinari e straordinari della Regione, dello Stato e di altri Enti, con rendite patrimoniali e somme ricavate da mutui oltre che da eventuali altri proventi, ordinari o straordinari, anche derivanti da atti di liberalità;
- che con accordo approvato in data 30.12.2014 e sottoscritto in data 16.2.2015 il Comune e la Provincia di Brescia hanno definito le modalità di funzionamento e di partecipazione al finanziamento dell'Agenzia, così come la definizione degli apporti degli stessi Enti in termini di risorse umane e di beni e servizi nella prima fase di attività della stessa;

#### RILEVATO

- che la L.R. 8.7.2015 n. 19 (pubblicata sul BURL n. 28 suppl. del 10.7.2015) ha, fra l'altro, introdotto alcune modifiche all'art. 60 della L.R. n. 6/2012, fra cui l'ulteriore rinvio del termine per l'approvazione dei programmi di bacino - ora fissato all'11.7.2016 - e per l'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale - ora determinato all'11.4.2017;
- che con la medesima legge regionale è stato altresì disposto che alle Agenzie costituite e operative - nelle more della completa attuazione di quanto disposto dall'art. 17 della medesima L.R. n. 6/2012 in merito alla definizione delle risorse destinate al finanziamento del trasporto pubblico locale - siano fin da subito trasferite le risorse erogate a titolo di contributo a valere sui corrispettivi di ciascun contratto di servizio vigente o dell'atto di affidamento ancora in corso, le risorse erogate a copertura degli oneri sostenuti per il rinnovo CCNL autoferrotranvieri 2004-2007, nonché le risorse erogate per lo svol-



gimento delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico

Ritenuto necessario rivedere congiuntamente, nell'ambito delle mutate e non perfettamente coordinate previsioni legislative, le disposizioni pattuite nel Protocollo citato in materia di finanziamento e funzionamento dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale - bacino di Brescia, nei periodi transitori così definiti:

1. dalla sottoscrizione del presente documento al 30 giugno 2016 "T1";
2. dal 1° luglio 2016 alla data dell'11 aprile 2017 "T2",

al fine di garantire all'Agenzia il puntuale svolgimento delle attività istituzionali attribuite dalla legge, nelle more della completa attuazione della riforma stabilita dalla L.R. 6/2012 e ss.mm.ii. per la gestione in forma associata del servizio di trasporto pubblico locale a livello di bacino;

tutto ciò premesso, tra le parti

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

#### **Art. 1 - Oggetto dell'Accordo Operativo**

Il presente Accordo Operativo definisce le modalità di espletamento, in forma coordinata, delle funzioni e attività in materia di trasporto pubblico locale tra Agenzia, Comune e Provincia, nelle more della completa attuazione della riforma stabilita dalla L.R. 6/2012 e ss.mm.ii. per la gestione in forma associata del servizio di trasporto pubblico locale a livello di bacino, in sostituzione del precedente Protocollo sottoscritto tra Comune e Provincia. Esso ha per oggetto, in particolare, la definizione delle modalità di funzionamento e di partecipazione del Comune e della Provincia di Brescia al finanziamento dell'Agenzia, così come gli apporti degli stessi Enti in termini di risorse umane e di beni e servizi nel periodo transitorio, ossia fino all'espletamento delle procedure per l'affidamento del nuovo contratto.

#### **Art. 2 - Attività dell'Agenzia**

Obiettivi fondamentali dell'Agenzia sono la redazione ed approvazione del programma di bacino e l'espletamento delle procedure di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, nel rispetto dei termini previsti dalla L.R. n. 6/2012.

#### **Art. 3 - Attività degli Enti**

Comune e Provincia collaboreranno con l'Agenzia per lo svolgimento delle attività previste all'Art. 2.

Nel transitorio "T1" la Provincia di Brescia ed il Comune di Brescia proseguiranno la gestione dei rispettivi contratti. Nel Transitorio "T2" l'Agenzia subentrerà alla gestione dei contratti e Concessioni in capo alla Provincia di Brescia; il Comune di Brescia, previa proroga del contratto in essere, proseguirà nella gestione del contratto fino al termine del periodo "T2".

#### **Art. 4 - Risorse umane in dotazione all'Agenzia**

L'Agenzia, specie in sede di prima operatività, è dotata di una struttura snella, in un'ottica di contenimento delle spese e di efficientamento delle risorse. L'Agenzia può anche avvalersi, per specifiche attività di competenza, di risorse umane e professionali interne ai due Enti.

Per il periodo transitorio "T1", è confermato il distacco presso l'Agenzia di 2 tecnici a tempo pieno (1 da Comune e 1 da Provincia), di 2 tecnici part-time (1 da Comune e 1 da Provincia) e di due amministrativi a tempo pieno (1 da Comune e 1 da Provincia); oltre alle attuali risorse umane si aggiungono dal 1° gennaio 2016 un ulteriore amministrativo distaccato dalla Provincia a tempo pieno e la trasformazione del part-time tecnico attuale della Provincia a tempo pieno, con assunzione dei relativi oneri, comprensivi di eventuali spese di missione da liquidarsi a fronte di richiesta del Direttore dell'Agenzia stessa, a carico degli Enti assegnanti.

La Provincia di Brescia si impegna fin da ora a trasferire all'Agenzia dal 1° luglio 2016, con tutti i relativi oneri, il personale di cui al precedente paragrafo oltre al personale che attualmente gestisce i "Contratti di Servizio" e più precisamente un amministrativo ed un tecnico. A questi si aggiungerà un ulteriore amministrativo, in sostituzione di quello che andrà in quiescenza il prossimo anno. Gli Enti assicureranno comunque all'Agenzia, anche a regime, il supporto e la consulenza degli uffici comunali e provinciali, sia per l'espletamento di servizi generali e trasversali sia per lo svolgimento di attività specifiche e puntuali.

#### **Art. 5 - Dotazioni strumentali messe a disposizione dell'Agenzia**

In via transitoria, il Comune di Brescia continuerà a mettere a disposizione quale sede dell'Agenzia l'immobile di sua proprietà sito in via Marconi (ex Chiesetta), già allestito d'intesa con l'Agenzia. Per lo stesso immobile si farà carico delle utenze (energia elettrica, riscaldamento, telefonia, ecc.) e delle spese di pulizia. Resta inteso che - al fine di garantire la piena operatività dell'Agenzia - gli Enti metteranno a disposizione entro il

periodo transitorio "T1" una nuova sede, di dimensioni e caratteristiche adeguate, i cui costi saranno a carico dell'Agenzia medesima. Nel transitorio "T1" rimangono in comodato d'uso all'Agenzia le due autovetture, di proprietà l'una del Comune e l'altra della Provincia, per le quali gli Enti concedenti continueranno ad accollarsi spese di bollo e assicurative mentre consumi e manutenzioni saranno a carico dell'Agenzia. Entrambi gli Enti mantengono altresì a disposizione dell'Agenzia le dotazioni hardware e software attualmente in uso, assumendosene i relativi costi di gestione e manutenzione (licenze, etc.). Dal periodo "T2" l'Agenzia si farà carico di tutte le spese relative ai beni strumentali.

#### **Art. 6 - Risorse economiche e finanziarie**

A decorrere dal mese di ottobre 2015, Regione Lombardia eroga direttamente all'Agenzia le risorse spettanti per gli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale in essere nel bacino di competenza, precedentemente assegnate ed erogate agli Enti Locali e alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale (contributi TPL, risorse dgr 573/2013 - Patto Tpl e da ribassi d'asta, funzioni amministrative, rinnovo CCNL, rinnovo parco autobus, Comuni Regolatori e Concessioni lotto Valle Camonica). In via transitoria, al fine di consentire agli Enti titolari dei contratti di servizio la tempestività nei relativi pagamenti - finanziati in parte con tali risorse e in parte con risorse proprie degli Enti - l'Agenzia trasferirà tali somme a Comune e Provincia, a ciascuno per l'ammontare di competenza, entro il termine di 15 giorni dall'accreditamento da parte di Regione Lombardia.

Restano invece fin da subito di competenza dell'Agenzia le risorse assegnate da Regione Lombardia, in via straordinaria, per le attività direttamente svolte dalla stessa, ai sensi dell'art. 1 del presente Accordo Operativo (es. premialità).

Nel periodo transitorio "T1" le risorse economiche trasferite dalla Regione Lombardia per la gestione Amministrativa pari a 315.000 euro per il 2016 saranno al 50% a beneficio della Provincia di Brescia; dal periodo "T2" e successivi le risorse saranno rimodulate in funzione del numero dei dipendenti della Provincia di Brescia che saranno trasferiti all'Agenzia.

Le risorse economiche trasferite dalla Regione Lombardia per la gestione Amministrativa, saranno a beneficio del Comune di Brescia fino al termine del periodo "T2", successivamente saranno trasferite all'Agenzia

Per il periodo transitorio, all'Agenzia saranno altresì trasferite le risorse aggiuntive necessarie allo svolgimento delle attività d'istituto, poste a carico di Comune e Provincia in eguale quota, nei limiti delle già delibe-

rate disponibilità di bilancio annuale e pluriennale degli  
Enti.

Brescia li \_\_\_\_/ \_\_\_\_/ \_\_\_\_\_

Per il Comune di Brescia

Per la Provincia di Brescia